

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona

Settore / USA: Ufficio Segreteria Generale

Dirigente: Dr. Roberto Dottori

## **PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**n° 549 / 2018**

**Oggetto: Determina incarico Piochi Cantarelli 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE

Presa visione del Testo Unico Sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 267 del 2000;

Dato atto che sul territorio comunale insiste la ditta manifatturiera Cantarelli Spa, con sede operativa posta nella frazione di Terontola, che risulta da sempre elemento caratterizzante del nostro tessuto produttivo ;

Dato atto inoltre che tale azienda, operante nel settore manifatturiero con risultati che spesso hanno visto tali produzioni ai vertici nazionali della moda, vanta un numero estremamente elevato di addetti (che al termine della produzione vantava numerosi addetti, in particolare numero 225 addetti alla data del 31/12/2017), rappresentando quindi, sotto il profilo occupazionale e sociale, una preziosa risorsa per tutto il nostro territorio;

Richiamato il contesto di crisi aziendale che ha interessato tale azienda, che può essere così sintetizzato:

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

0. con atto numero 1/2016 del Tribunale di Arezzo, emesso dal Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi, ha disposto in data 03/11/2015 lo stato di insolvenza della Cantarelli SS71 Spa con sede operativa in Terontola, via I maggio numero 41 e codice fiscale numero 00100730514
1. con Decreto del 19 gennaio 2016 il Tribunale di Arezzo ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria della CANTARELLI SS/71, già SS71 Produzioni Spa) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 del D.LGs 8 luglio 1999 numero 270 e sommi;
2. con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/01/2016 l'Avv. Lorenzo Romagnoli è stato nominato Commissario Straordinario di tale azienda;
3. In data 13/06/2016 il Ministero ha autorizzato l'esecuzione del programma relativo alla cessione del complesso aziendale di proprietà della suddetta società;
4. che nel corso di tale periodo sono state prodotte le relazioni trimestrali previste a carico del Commissario Straordinario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 61 comma 2 del D.Lgs 270 del 1999;
5. che durante tale fase si sono registrate alcune offerte vincolanti da parte di soggetti esterni, che si sono registrate successivamente alla scadenza fissata al 24/03/2017, e che sono pervenute in data 30/03/2017 e 22/05/2017;
6. che il Comitato di Sorveglianza, in presenza di offerte pervenute da parte di soggetti imprenditoriali seppur fuori termine, ha disposto con atto del 14/06/2017 di esprimere un parere favorevole alla vendita a trattativa privata, approvando il regolamento di vendita (autorizzato dal Ministero in data 19/07/2017)
7. che il Comune di Cortona, per vicende relative ad imposte comunali, ha emesso dichiarazione di insolvenza di cui all'atto numero 6959 del 29/02/2016 per un importo di euro 281463,60 (tributi relativi agli anni dal 2014 al 2015, oltre ad alcune pendenze con Equitalia relative agli anni precedenti);
8. che il Comune di Cortona, ancora per vicende relative ad imposte comunali, ha emesso una ulteriore dichiarazione di insolvenza di cui all'atto numero 5456 del 16/02/2017 per un importo di euro 283294,60 (assorbente della precedente dichiarazione, e quindi semplicemente aggiornata per alcuni importi specifici)
9. che il Tribunale di Arezzo, Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti, ha approvato in data 15/02/2018 il Verbale di Esame e Formazione dello Stato Passivo Tardivo, con il quale atto si è di fatto conclusa la fase di valutazione della massa passiva;
10. che durante tale gestione straordinaria, accanto alle azioni di recupero dei crediti, si è assicurata una gestione aziendale che, pur con le notevoli difficoltà operative ed una significativa contrazione del fatturato, ha permesso di proseguire la lavorazione fino
11. che i tentativi che si sono registrati, per come descritti in premessa e per come risultanti comunque dalle azioni poste in essere dal Ministero dello Sviluppo Economico e da tutti i soggetti istituzionali, non hanno portato ad una positiva soluzione della vicenda, poiché il complesso aziendale non è stato ceduto a soggetti terzi;

Dato atto, al fine di aggiungere ai sopra citati passaggi di carattere ricostruttivo, che la vicenda ha visto coinvolta questa Amministrazione ed il Sindaco in un percorso puntuale di supporto rappresentato dalla partecipazione a vari incontri con istituzioni, soggetti imprenditoriali, sindacali e pubblici al fine di seguire tale vicenda e stimolare in tal senso potenziali interessi di soggetti imprenditoriali;

Preso visione della dichiarazione di fallimento emessa con sentenza del giorno 16 maggio 2018 e pubblicazione sul Registro delle Imprese, e quindi realmente operativo, a far data dal successivo 17 maggio 2018;

Preso visione della disciplina relativa al fallimento aziendale, di cui alla normativa sopra citata, e dato atto in particolare della possibilità di effettuare opposizione da parte di chiunque abbia un

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

diretto interesse a tale dichiarazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 29.5.2018 avente ad oggetto:” Determinazioni circa il fallimento della Cantarelli spa-Opposizione al fallimento -Atto di indirizzo “ con la quale l’Amm.ne, al fine di confermare il supporto di questa Amministrazione alla vicenda Cantarelli, ha espresso la volontà di opporsi, con le forme di legge, alla suddetta dichiarazione di fallimento;

Dato atto che tale facoltà, già ampiamente legittimata nei termini appena descritti, attiene ad una scelta discrezionale del tutto equiparabili a quella riserva di amministrazione che la giurisprudenza contabile ritiene sufficiente per legittimare interventi di tale tipologia;

Rammentato, al fine di consentire una piena valutazione di tale prospettata opposizione, il contenuto dell’articolo 18 della Legge Fallimentare, che prevede in particolare:

*Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine \_\_\_\_\_ perentorio di \_\_\_\_\_ trenta \_\_\_\_\_ giorni.*

*Il \_\_\_\_\_ ricorso \_\_\_\_\_ deve \_\_\_\_\_ contenere:*

- 1) \_\_\_\_\_ l'indicazione \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ corte \_\_\_\_\_ d'appello \_\_\_\_\_ competente;*
- 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;*
- 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;*
- 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.*

*Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.*

*Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo . In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.*

Preso atto del ridotto spazio temporale assegnato per la presentazione del reclamo da depositare alla Corte di Appello ;

Considerato che l'Ente non dispone di una propria avvocatura/servizio legale interno;

Che necessita pertanto , in via d’urgenza incaricare un legale di fiducia di questa Amm.ne per la presentazione dell’impugnazione con l’esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte , stante l’urgenza e l’importo esiguo dell’affidamento di che trattasi, incaricare l’Avv. Piochi Leonardo con studio in Poggibonsi (SI), legale che ha affrontato per il Comune di Cortona altre cause, tra l’altro con esiti favorevoli per il Comune di Cortona per un importo presunto di €. 1.500,00;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A del D.L.vo 50/2016 che per affidamenti sotto 40.000,00 prevede l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ;

DATO ATTO che:

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

la somma complessiva presunta lorda di €. 1.500,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOL O	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Esercizi succ. Euro
3112		1500			

**Visti:**

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

- PRESO ATTO che l'impegno di spesa di che trattasi riveste carattere di urgenza;

DATO ATTO che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 107, 151 – 4° comma – e 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**D E T E R M I N A:**

- 1) di incaricare in via di urgenza, per le motivazioni di cui in premessa, l'avv. Piochi Alessandro con studio in Poggibonsi (SI) via Salceto 91 per la difesa delle ragioni di questa Amm.ne nel giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento emessa con sentenza del giorno 16 maggio 2018 nei confronti della Cantarelli spa;
- 2) di impegnare la spesa che in via presuntiva ammonta ad €. 1.500,00, compreso spese generali, Cap ed Iva, per la rappresentanza in giudizio di questa Amministrazione da parte dell'Avv. Piochi Leonardo ;
- 3) di dare atto che, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di €. 1.500,00 in considerazione dell'esigibilità della medesima, risulta imputata all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

CAPITOL O	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2018 Euro	2018 Euro	2020 Euro	Esercizi succ. Euro
3112		1500			

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Cortona, 30.05.2018

Il Dirigente Area Aff. Gen.  
Dott. Roberto Dottori

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Relativamente all'imputazione contabile, la copertura finanziaria dell'atto è definita secondo i riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento	Importo	Note
cap 3112 bil 2018 imp 1666/2018	1.500,00	